

# Grigio Ocse o nero Usa

Una proposta di legge del Senato americano contro i 'paradisi fiscali' indica la Confederazione elvetica in una nuova 'lista nera'.



Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano  
[www.ciflis.com](http://www.ciflis.com)

**È** fatta! L'ipocrisia diplomatica modello Ocse ha trionfato ancora una volta. La pubblicazione della cosiddetta 'lista grigia' dei 'paradisi fiscali' che si sono impegnati ad implementare gli standard Ocse per lo scambio di informazioni in materia fiscale ma che non lo hanno ancora fatto, ha il sapore di una tirata d'orecchi ai bimbi birichini.

L'inclusione di quattro Paesi membri dell'Ocse in questa lista (Austria, Belgio, Lussemburgo e Svizzera), ha sollevato una giusta risposta indignata (ma anche un pò rassegnata) di questi ultimi che si sono visti affiancati a varie isolette caraibiche, ma non ad Hong Kong e Macao, che sono state 'graziate' dalla presenza nella lista grigia e nera ma che risultano 'non nominate' in un'anonima nota della 'lista bianca' che include la Repubblica Popolare Cinese, ma non queste due sue Regioni Amministrative Speciali.

Grande soddisfazione delle Isole del Canale che sono state messe in 'lista bianca' e gioia del Liechtenstein che ha guadagnato il grigio.

Personalmente, non sono molto preoccupato di queste 'liste' ad uso e consumo di grandi kermesse politiche quali quella del G20, ma di un'altra lista, a mio giudizio, molto più pericolosa.

A distanza di due anni dalla prima versione, il 4 marzo 2009 è stata ripresentata al Senato americano una bozza di legge: la "Stop Tax Haven Abuse Act", che contiene tutta una serie di misure coercitive nei confronti delle cosiddette "Offshore Secrecy Jurisdictions" (nel seguito Osj) che non vengono esattamente definite, ma di cui viene fornita una lista iniziale di 34 Paesi, che potrà essere integrata o corretta in futuro dal Segretario del Tesoro statunitense.

Nonostante l'esistenza di un trattato per lo scambio di informazioni fiscali fra gli Usa e la Confederazione, quest'ultima è stata purtroppo inserita nella prima versione di questa lista in compagnia, fra le altre, del Principato del Liechtenstein e di quattro Stati membri della Ue (Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta):

*Anguilla; Antigua and Barbuda; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bermudam; British Virgin Islands; Cayman Islands; Cook Islands; Costa Rica; Cyprus; Dominica; Gibraltar; Grenada; Guernsey /Sark/Alderney; Hong Kong; Isle of Man; Jersey; Latvia; Liechtenstein; Luxembourg; Malta; Nauru; Netherlands Antilles; Panama; Samoa; St. Kitts and Nevis; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Singapore; Switzerland; Turks & Caicos; Vanuatu.*

La logica utilizzata per la compilazione della lista fa esclusivamente riferimento alla presenza di questi Paesi negli atti di indagine dell'In-

ternal Revenue Service (l'Amministrazione fiscale Usa) o di alcune procure statunitensi negli ultimi anni.

È evidente l'intento di porre sotto pressione questi Paesi cercando di deteriorarne l'immagine e la reputazione internazionale. Inoltre, le misure previste in questa bozza di legge potrebbero avere delle conseguenze ben più pesanti.

La prima di queste misure prevede una presunzione di controllo. In pratica, se una persona fisica, cittadino o residente Usa, oppure una persona giuridica (non quotata) trasferisce o riceve degli attivi da un'entità collocata in una Osj, si presume che quest'ultima sia controllata dalla prima.

La seconda misura riguarda un trasferimento o un incasso di soldi o altri oggetti di valore verso o da un conto o entità situati in una Osj da parte di un residente Usa (sempre escluse le società quotate).

Gli importi o gli oggetti si presumono rappresentare dei redditi non dichiarati da quest'ultimo nell'anno del trasferimento.

La terza fattispecie riguarda il concetto di beneficiario economico. Se in un'inchiesta riguardante l'applicazione delle normative sui titoli, una persona fisica o giuridica (non quotata) Usa trasferisce o riceve degli attivi da un'entità residente in una Osj, si presume questa sia il beneficiario economico ed eserciti il controllo, a prescindere da quale sia il proprietario formale.

La quarta ipotesi riguarda l'obbligo di segnalazione al fisco degli importi detenuti all'estero.

Attualmente l'obbligo scatta per gli importi superiori ai diecimila dollari americani, mentre, in futuro, se il conto è presso un istituto situato in una Osj, si presumerà che contenga sempre fondi sufficienti a far scattare un obbligo di segnalazione.

Un'ulteriore norma prevede l'autorizzazione ad applicare, da parte del Tesoro Americano, delle misure speciali contro le Osj e le istituzioni che vi operano e che impediscono il cosiddetto U.S. tax enforcement (applicazione delle norme fiscali Usa).

Attualmente tali misure sono applicabili (in forza della famosa normativa antiterrorismo conosciuta come Patriot Act) soltanto se vi sono sospetti di riciclaggio di denaro sporco.

Inoltre, sarà possibile vietare alle banche estere presenti in una Osj di emettere delle carte di credito utilizzabili negli Usa.

Per le società quotate in borsa, o che hanno un attivo di bilancio superiore ai 50 milioni di dollari, che risulteranno essere gestite e/o controllate negli Usa, scatterà una presunzione legale di residenza fiscale nel territorio americano con assoggettamento al-

le relative imposte.

Un'altra disposizione riguarda le distribuzioni di dividendi da un residente Usa ad un'entità non residente, che saranno considerate come reddito tassabile soggetto a ritenuta (probabilmente dal 30% al 35% a seconda dei casi).


Anche i trust cosiddetti off-shore non sono risparmiati dalla normativa che prevede che tutte le distribuzioni, donazioni e prestiti posti in essere da questi ultimi nei confronti di residenti o cittadini Usa aventi ad oggetto immobili, opere d'arte e gioielli, saranno tassati ed il soggetto residente sarà in ogni caso considerato come il beneficiario del trust. Viene inoltre disposto che tutti i promotori e gestori di hedge funds e private equity funds, come pure tutti i creatori e promotori di società di capitali e di persone, trusts ed altre entità con o senza personalità giuridica, dovranno adottare severi e rigorosi controlli sui clienti e le operazioni applicando le normative contro il riciclaggio di denaro attualmente in vigore. La bozza inasprisce anche le sanzioni per coloro che promuovono la creazione di strutture tendenti a favorire l'evasione fiscale, portandole fino al 150% delle loro commissioni incassate. Da ultimo, viene anche proibito all'ufficio americano marchi e brevetti di rilasciare dei brevetti per 'invenzioni' che consistano in piani, strategie, schemi e processi che abbiano la finalità di ridurre, evitare o riportare nel tempo la tassazione di un contribuente (non sono fortunatamente inclusi i programmi elettronici destinati alla compilazione dei modelli di dichiarazione fiscale!). Personalmente ritengo che il risultato del G20 e dei successivi negoziati annunciati non alteri la composizione di questa bozza di lista, che ha già da tempo provocato la reazione dei principali Governi indicati come Osj.

Il principio cardine del progetto Usa è di far passare la pericolosa equivalenza: evasione uguale riciclaggio di denaro.

In realtà, il problema dei paradisi fiscali è ritornato d'attualità non soltanto per il cambio di amministrazione Usa, ma soprattutto a causa della recessione economica che ha provocato una generale riduzione dei redditi, sia di capitale che produttivi, con conseguente riduzione delle entrate fiscali dei principali Paesi industrializzati. Questa situazione porta normalmente ad un aumento della tassazione del patrimonio, sia immobiliare che mobiliare. Mentre il primo è facilmente individuabile e tassabile, il secondo può emigrare facilmente verso i cosiddetti paradisi bancari.

Un compromesso possibile potrebbe quindi essere il seguente: in cambio di una conservazione del segreto bancario e professionale, i Paesi che applicano una forma di protezione dell'identità dei correntisti non residenti potrebbero applicare non già una ritenuta sugli interessi ma una tassa patrimoniale 'anticrisi' (una tantum o per un certo numero di anni) e versarne integralmente il ricavato ai Paesi di residenza dei titolari dei conti.

E questo dovrebbe riguardare non solo i cittadini e residenti della Ue, ma di tutti i Paesi che ne facciano richiesta, e non dovrebbe essere aggirabile tramite l'uso di società di comodo o di trusts. Si tratterebbe di un atto di solidarietà di individui benestanti nei confronti dei propri Paesi in un periodo storico particolare che permetta loro però di continuare a mantenere la segretezza sui propri conti. Per parità di trattamento, però, questo prelievo dovrebbe colpire tutti coloro che godono di questa protezione, inclusi i non residenti che detengono dei conti negli Usa stessi, sia direttamente sia attraverso delle società localizzate in Stati particolari quali il Delaware, il Nevada o il Wyoming.



## Con la pubblicità nei nostri elenchi disegnate le fondamenta del vostro successo.

### Più clienti, più affari, più guadagni!

Ciò che vale per un architetto, vale anche per il vostro settore d'attività: ogni anno i nostri elenchi registrano oltre 300 milioni di richieste. L'85% sfocia in un contatto telefonico o in un messaggio elettronico e il **74% addirittura in un'ordinazione**. Ottimizzate le vostre spese pubblicitarie: approfondite il discorso sul nostro impareggiabile rapporto qualità-prezzo sul sito [www.directories.ch](http://www.directories.ch) o chiamando direttamente il nostro servizio-clienti allo **0848 86 80 86**.



I vostri elenchi,  
online e cartacei